

Approfondimento Forestale RRN, n.3

# ATTIVITA' FORESTALI E SVILUPPO RURALE



Rete Rurale  
Nazionale  
2007.2013

Luglio 2011

---

Documento realizzato nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale dal Gruppo di Lavoro FORESTE, Task Force Ambiente;

Autore: Francesco Adornato, Università di Macerata - Preside Facoltà di Scienze politiche;

Coordinamento GdL Foreste: Raoul Romano;

Grafica e impaginazione: Mario Cariello

---

# Indice

## Sommario

PREMESSA: SUL RAPPORTO FORESTA-SOCIETÀ.....	6
1.ORDINAMENTO GIURIDICO E ATTIVITÀ FORESTALE. ....	8
2.LA NORMATIVA COMUNITARIA E I NUOVI CONFINI DELLE ATTIVITÀ FORESTALI. ....	10
3.MULTIFUNZIONALITÀ DEI BENI FORESTALI E PLURALISMO DEI SOGGETTI NELLA PAC. ....	12
4.SVILUPPO RURALE E NUOVE POLITICHE PUBBLICHE. ....	15
5.IN PARTICOLARE: IL RUOLO DELLE PROPRIETÀ FORESTALI COLLETTIVE. ....	17
CONCLUSIONI.....	19
BIBLIOGRAFIA.....	22

---

## Premessa: sul rapporto foresta-società.

Si può affermare che dai modi in cui un'epoca storica considera una foresta si svela qualcosa di fondamentale rispetto alla sua ideologia, alle sue istituzioni e alle sue leggi o anche alle sue tendenze culturali, poiché le foreste rappresentano una sorta di "specchio opaco" della civiltà che esiste in relazione ad esse<sup>1</sup>.

L'indagine storica lo dimostra. Nel diritto romano l'ambito territoriale in cui veniva esercitata la giurisdizione civile comprendeva sia lo spazio urbano che le proprietà rurali dei patrizi, ma si arrestava davanti ai margini della foresta<sup>2</sup>: il bosco, sinonimo di marginalità e di esclusione, era appunto *locus neminis*, cioè terra di nessuno, tanto da argomentarsi che il termine latino originario di bosco, *nemus*, derivi proprio da *nemo*, ovvero nessuno.

Quando le esigenze alimentari, da un lato e quelle belliche, dall'altro, divennero incontenibili per l'impero romano, intere foreste furono devastate per far luogo alla coltivazione e, soprattutto, per fornire agli eserciti i mezzi per spostarsi e alle flotte le navi, con conseguenze catastrofiche per l'assetto del territorio, nonché per la salute degli uomini che quei territori abitavano.

Ancora più ostile era la considerazione delle foreste nel periodo medioevale dove, rispetto alla immediata visibilità delle istituzioni feudali e religiose e alla loro inesorabilità gerarchica, esse erano, appunto, *foris*, al di fuori, e lì vivevano i reietti, i folli, i banditi, gli eremiti, i lebbrosi, i fuggitivi, i perseguitati, i selvaggi: al di fuori della legge e della società umana si era nella foresta<sup>3</sup>.

Tuttavia, in questo periodo il termine assume anche un'indiscutibile valenza giuridica poiché foresta era altresì considerata la terra nella quale un decreto reale impediva di entrare, occupare, coltivare o sfruttare perché destinata al piacere e allo svago del re: essa si estendeva al di fuori del dominio pubblico e, nel caso dell'Inghilterra, anche al di fuori della sfera della *common law* poiché i trasgressori erano puniti da un corpo di specifiche leggi forestali.

È con l'illuminismo che muta la concezione delle foreste e, conseguentemente, il rapporto con queste.

Il principio fondamentale di quest'epoca, di chiara derivazione dal "metodo" matematico cartesiano, ovvero l'essere "padroni e possessori" della natura, porta, tra gli altri effetti, anche allo sviluppo della selvicoltura.

Infatti, grazie all'applicazione della matematica forestale, si svilupparono, soprattutto in Germania nella seconda metà del XVIII° secolo, nuovi metodi dell'amministrazione forestale basati sulla massa o volume del legno, al posto della vecchia selvicoltura che faceva riferimento all'estensione. Attraverso tale sistema scientifico, i selvicoltori potevano calcolare il volume di legno in una data area geografica, proiettare i ritmi di crescita delle foreste nel futuro e determinare i tempi di taglio degli alberi secondo calcoli precisi: l'algebra, la geometria, la stereometria e la xilologia, insieme, diedero vita alla *Forstwissenschaft* e ad una nuova categoria di professionisti, i *Forstgeometer*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. R. Pogue Harrison, *Foreste. L'ombra della civiltà*, Milano, 1992, 9.

<sup>2</sup> Cfr. M. Montanari, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Bari, 1993, 13 ss.

<sup>3</sup> P. Camporesi, *Le vie del latte. Dalla Padania alla steppa*, Milano, 1993.

<sup>4</sup> R. Beckmann, *Des arbres et des hommes*, Parigi, 1984.

---

Questo metodo agisce, in sostanza, in sintonia con le leggi dell'economia per ricondurre le foreste sotto la nozione di "utilità", anche nei casi in cui l'utilità viene considerata in termini estetici, cioè quando le foreste vengono adibite a spazi ricreativi od a prime forme di "musei naturali"<sup>5</sup>.

Tale concezione, riferita agli impieghi ed ai vantaggi delle foreste, si è diffusa e ha resistito a lungo fino a coinvolgere le stesse scelte normative del legislatore italiano del Novecento<sup>6</sup>: all'interno di questo quadro "utilitaristico" hanno finito, però, con il prevalere ed affermarsi interessi e fenomeni esterni più forti, quali lo sviluppo industriale, la crescita demografica, gli inquinamenti di ogni tipo che hanno portato ad un impoverimento delle risorse forestali, con conseguenze drammatiche sul più complessivo ecosistema ambientale e con effetti di profondo disorientamento nell'immaginario collettivo.

Francesco Adornato

---

<sup>5</sup> M. Merlo, Elementi di economia ed estimo forestale-ambientale, Bologna, 1991.

<sup>6</sup> R. Porrini, Amministrazione forestale, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di V.E. Orlando, Milano, 1903, V.

---

# 1. Ordinamento giuridico e attività forestale.

Non c'è dubbio che il codice civile italiano del 1942, nel descrivere la società italiana, colga "caratteri dello sviluppo economico e dell'intera evoluzione del Paese"<sup>7</sup>.

È, anzi, proprio questo ancoraggio ad una lettura strettamente codicistica, anche in presenza di fenomeni giuridico-economici che palesavano o richiedevano evidenti innovazioni, a determinare la collocazione marginale e sussidiaria dell'impresa forestale, sostanzialmente inadeguata ad ergersi quale soggetto portante delle nuove esigenze dell'economia agricola.

Per molto tempo, infatti, i giuristi si sono accostati alla nozione di impresa agricola, e con essa a quella forestale, facendo rigido riferimento all'espressione "agricoltura" assunta dal codice civile "nel suo senso più ampio di esercizio di attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive" (Relazione al libro del codice civile, cit., 42), sottolineandone, dunque, le finalità dirette alla produzione di beni materiali e/o alimentari.

Non si può negare, sul piano evolutivo, che, con la nozione di impresa agricola, "il codice del 1942 rappresentò sicuramente un riconoscimento della necessità di distaccare il diritto agrario dal diritto della proprietà dei fondi rustici"<sup>8</sup>, ma certo si registrarono, secondo alcune opinioni, diversi passi indietro dovuti, tra l'altro, non solo alla persistenza della logica della proprietà, ma anche alla indistinzione della stessa nozione di imprenditore agricolo e ad "una irrisolta ambiguità sul fronte dell'apprezzamento della soglia di imprenditorialità"<sup>9</sup>, al punto di lasciare delle ombre sulla stessa collocazione sistematica dell'art. 2135.

Purtuttavia, i nostri rilievi critici all'impostazione codicistica dell'impresa forestale (e per essa a quella agricola di coltivazione del suolo) muovono dai limiti derivanti dall'ingabbiamento gerarchico-produttivistico della nozione stessa di impresa.

La caratterizzazione produttiva, infatti, è sempre riferita alla produzione del bene materiale, il legname, considerato appunto come il prodotto naturale ed esclusivo del bosco. È, anzi, proprio questa connotazione strettamente produttiva, individuata attraverso la cura del bosco e la scansione temporale dei tagli dello stesso, a connotare l'impresa forestale, poiché non rientra in tale nozione l'attività puramente estrattiva o di puro disboscamento, essendo considerata, in ogni caso, insita nel concetto di coltura l'idea di attività produttrice e non solo sfruttatrice: è, insomma, l'insieme ordinato di operazioni dirette a sottoporre il bosco a tagli periodici ed alla sua rinnovazione che connota l'impresa forestale.

La cura del bosco è presa in considerazione in quanto finalizzata alla conservazione delle capacità produttive dello stesso e le attività connesse a quella principale prese in considerazione attengono esclusivamente al dato materiale di detta attività produttiva: per via del criterio della normalità, di cui all'art. 2135 cod. civ., si reputavano, di regola, connesse quelle attività svolte dall'imprenditore forestale e dirette alla lavorazione del legname tagliato per ottenere prodotti finiti ed idonei al consumo in quanto tali, ovvero, ad es., legna da ardere, carbone, traverse ferroviarie, pali; quando poi queste attività sono dirette a sottoporre il legname a trasformazioni più sofisticate che potrebbero essere proprie di imprese industriali scattava inevitabilmente l'accertamento della natura di detta attività in relazione al sistema di

---

<sup>7</sup> N. Irti, I cinquant'anni del codice civile, Milano, 1992, 27.

<sup>8</sup> Così L. Costato, Proprietà terriera e imprenditore agricolo, Ferrara, 1982, 11.

<sup>9</sup> Così L. Francario, L'impresa agricola di servizi, Napoli, 1988, 220.

---

organizzazione dell'impresa.

Come può notarsi esulava dall'interpretazione corrente qualsiasi considerazione sui servizi prodotti dal bosco ed assicurati dall'attività dell'imprenditore forestale e le stesse funzioni previste dal r.d. n. 3267/1923 (protettive, idrogeologiche) venivano considerate semmai in un'ottica vincolistica, che irreggimentava l'operatività dell'impresa, invece che in una logica idonea a consentirle spazi di attività ulteriori e non tradizionali.

Nel frattempo sono intervenuti profondi mutamenti nella gestione del suolo, per via del regresso dell'attività e della presenza umana, nelle zone a concentrazione boschiva che hanno determinato la diminuita manutenzione e spesso il degrado di quelle opere idraulico-agrarie che avevano supportato il bosco appunto nel suo compito protettivo.

Ne deriva che la presenza e l'attività dell'imprenditore forestale hanno un costo sociale che la collettività deve affrontare e che la legislazione comunitaria ha per tempo considerato, prevedendo, con l'art. 5 della direttiva n. 268/1975, un'indennità compensativa annua a favore di quelle attività agricole svolte nelle zone svantaggiate, cioè nelle zone di montagna e in quelle in cui è necessario mantenere un livello minimo di popolazione o conservare l'ambiente naturale.

In sostanza, mentre la dottrina, avendo concentrato per lungo tempo l'attenzione sull'oggetto della proprietà fondiaria, anziché sull'oggetto dell'attività esercitata, è rimasta fondamentalmente ancorata ad una concezione dell'impresa forestale attenta alla produzione di beni (legno e/o prodotti alimentari e loro derivati), la legislazione comunitaria poneva sul tappeto, regolamentandola, la naturale espansione dell'attività forestale, ovvero quella relativa alla produzione di servizi ambientali.

Nel processo di integrazione dell'agricoltura (che è ormai un "sistema" produttivo e non più semplicemente un settore), con le economie di mercato interagiscono con essa nuovi fattori e bisogni umani (ricreativi, ambientali, scientifici...), mentre mutano le tradizionali esigenze della produzione di beni alimentari di massa.

Il settore forestale, in questo quadro, è determinante perché consente sia di convertire la tradizionale attività agricola, sia di superare il tradizionale deficit di legno e di cellulosa che affligge l'area comunitaria, sia di produrre direttamente beni non alimentari, come quelli ambientali, ma che derivano, comunque, dal ciclo naturale delle piante.

Non a caso autorevoli economisti hanno osservato in tempi risalenti che "per agricoltura non si intende più processo produttivo di beni materiali primari, ma anche fornitura di beni elaborati per il consumo o la destinazione finale, nonché produzione di servizi materiali e immateriali nell'ambito del territorio agricolo"<sup>10</sup>.

In tale ottica, anche per quanto riguarda il bosco, l'attenzione va richiamata sugli altri elementi da considerare unitariamente alla sua funzione produttiva, ovvero a quelli relativi alla sua funzione paesaggistica e di tutela dell'ambiente: funzioni, queste ultime, che, al pari della prima, si rivolgono al mercato consentendo un reddito all'imprenditore forestale e che la legislazione comunitaria ha disciplinato da tempo, superando l'originaria anelastica impostazione di cui all'art. 2135 codice civile.

---

<sup>10</sup> Cfr. G. Orlando, *Politica economica per l'agricoltura*, Roma, 1987, 28.

---

## 2. La normativa comunitaria e i nuovi confini delle attività forestali.

Rispetto alla definizione ed alla disciplina nazionale, tanto italiana, quanto degli altri Stati che diedero vita alla Comunità economica europea, le esigenze che gli estensori del Trattato di Roma del 1957 ebbero presenti, nel delimitare lo spazio delle competenze comunitarie nelle materie agricole, furono essenzialmente di carattere pratico, poiché occorre elaborare una legislazione a carattere prevalentemente tecnico ed economico, il cui scopo fosse appunto quello di creare un mercato comune per l'agricoltura<sup>11</sup>.

Di qui il riferimento ad un criterio "merceologico", ovvero l'elencazione all'Allegato II (oggi I) del Trattato dei prodotti a cui si applicano le disposizioni della Politica agricola comunitaria, ma tra i quali non è compreso il legno.

Quali ne siano le ragioni di questa esclusione, si può tuttavia affermare che gli interventi comunitari nel settore forestale sono la conferma di come la politica agricola comune non passi esclusivamente attraverso la disciplina di "governo" di prezzi e mercati, ma anche attraverso altri strumenti comunque funzionali alle finalità di cui all'art. 39 del Trattato di Roma, oggi interamente riproposta dall'art. 31 del Trattato sul funzionamento della Unione europea.

In sostanza, non essendo stato possibile realizzare per la silvicoltura un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'art. 40 del Trattato, si è previsto, comunque, l'inserimento della politica forestale nell'ambito della politica delle strutture.

Conseguentemente, l'evoluzione di tale politica assume un evidente interesse, poiché da essa possono cogliersi quei passaggi essenziali mediante i quali, da una collocazione sussidiaria e subalterna all'attività agricola di coltivazione del suolo e da una impostazione meramente produttivistica, si è giunti a considerare la specificità e l'autonomia dell'impresa forestale.

Gli interventi comunitari dimostrano, cioè, come progressivamente si sia acquisita una piena consapevolezza delle funzioni del bosco e/o delle foreste e, quindi, in primo luogo, della necessità di una protezione commerciale del legno e di un incremento della sua produzione, al fine di ridurre il deficit economico e di raggiungere una parziale autonomia dai mercati esteri nel settore del legname<sup>12</sup>.

Inoltre, da un'implementazione delle politiche forestali inizialmente finalizzate a realizzare una concreta alternativa al problema delle eccedenze agricole, si è arrivati, appunto, come si è appena detto, ad una visione sistematica e di compiuto assetto delle molteplici funzioni dei boschi e delle foreste.

Il bosco rappresenta, cioè, dal punto di vista economico, un bene rinnovabile, atto alla produzione di legname, di energia, di prodotti alimentari minori e di prodotti diversi, come la resina e il sughero<sup>13</sup>.

Al tempo stesso, si rivela molto efficace per l'esercizio di altre funzioni (geologica, idraulica,

---

<sup>11</sup> Cfr. E. Romagnoli, *Impresa agricola e politica comunitaria*, in *L'impresa agricola tra mercato e programmazione*, a cura di A. Galasso, Bari, 1978, 87.

<sup>12</sup> Cfr. F. Adornato, *L'impresa forestale*, Milano, 1996, 155 ss.

<sup>13</sup> S. Trota, *Il bosco in filiera*, in *Agricoop*, 1991, 11, 45 ss.

---

climatica, igienica, estetica, scientifico-didattica, turistico-ricreativa...) la cui molteplicità, complessità ed importanza rimandano alla centralità delle attività forestali gestite in forma di impresa, ma consentono di configurare, per ciò stesso, una pluralità di figure soggettive.

In questo senso, sono gli indirizzi della stessa politica comunitaria a ribadire il rilievo dei beni forestali, la cui plurifunzionalità risponde esattamente alle esigenze ed agli indirizzi comunitari ed ai nuovi paradigmi dello sviluppo agricolo.

---

### 3. Multifunzionalità dei beni forestali e pluralismo dei soggetti nella Pac.

Senza andare molto a ritroso, ancora negli anni ottanta, la preminenza dell'attenzione all'agricoltura come attività di coltivazione all'interno della Pac era evidente e andava a discapito della formazione di una politica forestale autonoma. Non a caso, nel 1992, un regime comunitario di aiuti alle attività forestali era inserito nel regolamento (Cee) n. 2080/92, relativo alle misure di accompagnamento della Pac e, quindi, degli obiettivi più generali della politica comunitaria di salvaguardia dei redditi agricoli, oltre che di protezione dell'ambiente naturale.

Se con l'approvazione della risoluzione 1999/C/ 56/01 sulla Strategia forestale dell'Unione europea del 15 dicembre 1998, il Consiglio imprime un'importante svolta nel percorso di riordino e implementazione di una politica forestale comune è con il Reg. n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale che si pongono più avanzate basi per un diverso ruolo delle foreste, integrando "la politica agricola con quella del territorio, nella esplicitata convinzione, attraverso i propri 'considerando', dell'inadeguatezza di interventi settoriali e della necessità, all'opposto, di un approccio globale su base territoriale"<sup>14</sup>.

A questa fondamentale svolta avevano contribuito elementi di natura culturale, economica, istituzionale, accompagnati da progressivi passaggi normativi.

Sotto il primo aspetto, diventa quasi superfluo richiamare qui la diffusa coscienza del ruolo dei boschi all'interno dell'ecosistema ambientale, in "opposizione" all'insostenibilità del modello di sviluppo urbano-centrico, che aveva fatto sensibilmente aumentare sia la domanda di servizi sociali (ricreazione all'aperto, protezione idrogeologica, ad es.) forniti dai boschi, sia il livello di attenzione e di allarme nei confronti di quegli agenti patogeni (piogge acide, incendi) che minacciano l'integrità degli stessi.

Sul piano economico, inoltre, si registrava, nell'area comunitaria, la "crescente difficoltà ad importare a prezzi sufficientemente competitivi lotti di legname quantitativamente costanti e qualitativamente omogenei, viste le politiche commerciali sempre più aggressive, sia da parte di vecchi (come i paesi del sud-est asiatico) che di nuovi partners (Usa, Canada ...)"<sup>15</sup>.

Infine, ma non ultimi, vanno sottolineati i supporti di carattere istituzionale.

Innanzitutto, l'adozione dell'Atto unico europeo che, in via generale, ha previsto, come elementi determinanti, il principio della coesione economica e sociale (ovvero l'obiettivo di tendere alla diminuzione delle disparità tra le diverse regioni della Comunità, tenendo nella giusta considerazione le loro peculiarità), la riforma dei Fondi strutturali (ovvero la concentrazione dei mezzi finanziari per unificare e semplificare le procedure di spesa) e la protezione e la salvaguardia dell'ambiente.

Sul piano giuridico, analizzando le norme comunitarie che hanno portato, progressivamente, al citato Reg. n. 1257/1999 ed al successivo Reg. n. 1698/2005, si osserva che il rovesciamento della subalternità dell'impresa forestale rispetto a quella di coltivazione del suolo emerge, oltre che nel regolamento "forestale" n. 45267/1989, anche in altri regolamenti

---

<sup>14</sup> Su questi aspetti, cfr. A. Zezza (a cura di), *Bioenergie: quali opportunità per l'agricoltura italiana*, Napoli, 2008.

<sup>15</sup> Cfr. A. Marinelli-D. Romano, *La strategia della Cee e dell'Italia nel settore forestale*, in *La questione agraria*, 1999, 40, 142.

---

apparentemente distanti dalla problematica in esame, come nel caso del Reg. Cee n. 1096/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, specificando che per essa deve intendersi non solo l'arresto della produzione sulla superficie dell'azienda, ma anche la destinazione della superficie stessa all'imboschimento (o ad usi extra agricoli compatibili con il mantenimento di buone condizioni ambientali).

L'attività forestale diventa, dunque, primaria rispetto a quella di coltivazione del suolo poiché, mentre quest'ultima cessa di essere esercitata, la prima si sviluppa proprio (sulla superficie) laddove quella ha dovuto ripiegare, grazie alla sua multifunzionalità che coincide con le finalità della Pac.

Un successivo gruppo di provvedimenti, denominato "pacchetto forestale", è la conferma ulteriore e definitiva di questi nuovi orientamenti normativi e politico-istituzionali comunitari che inducono, in via più generale, a considerazioni di non poco conto sul piano della riflessione teorica intorno al diritto agrario comunitario ed a quello interno<sup>16</sup>.

Sul terreno giuridico, il "pacchetto", sulla scia anche del regolamento n. 4256/88, introduce, infatti, una serie di concetti rilevanti; primo fra tutti l'estensione delle politiche agricole comunitarie al settore forestale, con la conseguente "progressiva <agrarizzazione> del diritto forestale comunitario", visto che le norme relative allo sviluppo ed alla valorizzazione delle foreste passano attraverso la procedura "agricola" di cui all'art. 43 del Trattato, il quale, come ha osservato la Corte di Giustizia delle Comunità, costituisce "il fondamento giuridico appropriato di qualsiasi normativa attinente alla produzione e messa in commercio dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato II del Trattato, che contribuisce alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della politica agricola comune sanciti dall'art. 39 del Trattato"<sup>17</sup>.

Su questa scia, il "pacchetto forestale" conferma, dal canto suo, l'incongruenza di un eventuale fondamento della nozione di agrarietà circoscritta nell'ambito dell'elenco dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I poiché, come è stato rilevato, "simili elenchi (...), se pur possono trovare giustificazione in determinate esigenze, tendono sempre a peccare quanto meno per difetto e a rivelarsi insufficienti di fronte all'emergere di nuove esigenze"<sup>18</sup>.

In sostanza, non potendosi modificare l'esclusione del legno dall'elenco dei prodotti su cui all'Allegato II, si riconosce come agraria l'attività del selvicoltore, segnalando, in tal modo, uno spostamento, negli orientamenti comunitari, dall'ottica merceologica a quella dell'esercizio, peraltro più vicina alla lettura dell'art. 2135 del codice civile italiano.

Dalla legislazione forestale comunitaria emerge, dunque, e in modo netto, la fattispecie di una impresa agricola che opera nel settore forestale in maniera diversamente finalizzata: orientata, cioè, anche alla protezione e valorizzazione ambientale, e non solo alla produzione del legno, senza che, peraltro, si riproponga una divaricazione, sulla traccia della distinzione operata nel passato, tra agricoltura produzione ed agricoltura protezione. Le norme comunitarie, infatti, individuano la plurifunzionalità dei beni forestali in un unico contesto che ha nel territorio rurale il suo riferimento oggettivo, e nell'imprenditore il referente soggettivo.

L'attività forestale non è tanto, né solo, quella costituita dalla produzione e dal commercio di legno, quanto dal servizio reso alla collettività o ai singoli cittadini, con riferimento alla

---

<sup>16</sup> Sul punto, cfr. A. Jannarelli, Il diritto agrario comunitario alla fine degli anni ottanta, in F. Snyder, Diritto agrario della Comunità europea, Milano, 1990, 215.

<sup>17</sup> In merito, cfr. L. Costato, Gli sviluppi della politica comunitaria nel 1989, in Riv.dir.agr., 1990, I, 420.

<sup>18</sup> Così, G. Sgarbanti, Le fonti del diritto agrario, I, Le fonti nazionali e comunitarie, Padova, 1988, 329.

---

fruizione di una differente molteplicità di servizi come salute, ricreazione, ospitalità.

Va sottolineato, ed è un rilievo di non poco conto, che il regolamento n.1609/89 sembra non distinguere tra i destinatari degli aiuti all'imboschimento, poiché, nell'art. 1, che ha modificato l'art. 20 del Reg. n. 797/85, si legge, al primo comma, che "gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli (...) un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole" e al secondo comma del medesimo paragrafo si precisa che "l'aiuto all'imboschimento può anche essere concesso a qualsiasi altra persona nonché alle associazioni o cooperative forestali o agli enti che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole".

---

## 4. Sviluppo rurale e nuove politiche pubbliche.

Dunque, i Regg. n. 1257/1999 e n.1698/2005 hanno “codificato” due principi fondamentali: la multifunzionalità dei boschi e il pluralismo delle soggettività forestali.

I boschi e/o le foreste (resi sinonimi dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001) hanno storicamente svolto, in tutta evidenza, una molteplicità di funzioni: da quella tradizionalmente produttiva di legname (ma anche di resina, ad es., e sughero) e di prodotti alimentari minori (castagni, funghi, pinoli, fragole e frutti di bosco...) a numerose altre, quali quelle geologica, idraulica, climatica, igienica, estetica, scientifico-didattica e turistico-ricreativa.

Ciononostante, è il mutato contesto a rendere ancora più indispensabile il ruolo delle foreste. Come si osserva nel Piano nazionale strategico di sviluppo rurale, “oltre alla rilevanza economico-produttiva, le risorse forestali hanno un ruolo strategico nella protezione dell’ambiente, dell’assetto idrogeologico, del paesaggio e nella mitigazione dei cambiamenti climatici[...]. La gestione delle foreste è dunque sempre più orientata verso la produzione di servizi senza prezzo, indirizzando anche la produzione legnosa sempre più verso interventi selvicolturali sostenibili e all’adozione di pratiche di gestione sostenibili”. Ci sembra opportuno aggiungere, a queste funzioni, anche quelle relative, da un lato, alla produzione di agro energia e, dall’altro, di tutela della biodiversità .

A questo nuovo impianto, va aggiunto il citato regolamento n. 1698/2005 “sul sostegno allo sviluppo rurale”, con il quale l’Unione europea, completando il percorso avviato, appunto, con la riforma di medio termine, rende esplicitamente “plurale” la politica agricola comune, differenziandone indirizzi ed obiettivi rispetto ai modelli di produzione, ai metodi di gestione del territorio, ai profili occupazionali e, più in generale, alle condizioni socio-economiche delle diverse zone rurali.

Emerge, in particolare da quest’ultimo regolamento l’implementazione significativa di misure ambientali ed un recuperato ruolo di centrale multifunzionalità delle foreste, segnando un irreversibile spartiacque con la precedente logica “produttivistica”, a cui si accompagna il riferimento all’agricoltura di “semisussistenza”, agli investimenti non produttivi, agli impianti agroforestali su terreni agricoli, i cui profili, nonostante la loro apparente “minorità”, indicano, in realtà, un percorso nuovo. Quello della pluralità, cioè, delle agricolture e delle tipologie di soggetti, così come delle politiche diversificate, che, con l’aggiunta della finalità sostanziale della sostenibilità, si innesta sull’avvenuto superamento della tradizionale concezione delle attività agricole, nel cui novero viene, invece, ricompreso anche “il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali”.

A questo orizzonte, si accompagna, coerentemente, l’indistinzione (o meglio, la pluralizzazione) agli occhi del legislatore comunitario delle figure giuridiche soggettive destinatarie delle politiche pubbliche e ciò acquista ancor più significato sol se si pensa che, nel passato, lo stesso legislatore comunitario, con una logica “illuministicamente” selettiva, aveva creato figure ad hoc, come quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

A nostro modo di vedere, all’idea dell’imprenditore agricolo e, dunque, anche forestale quale referente, se non esclusivo, centrale va accompagnandosi quella di un “sistema di attività”, che fa riferimento, cioè, a quei soggetti che, indipendentemente dall’individuazione giuridica, operano sul territorio (purché) in rapporto (non necessariamente produttivistico) con la

---

terra<sup>19</sup>.

A conferma indiscutibile delle valutazioni testé riportate, è significativo il recentissimo Libro verde del 28 ottobre 2008 della Commissione europea sulla coesione territoriale centrato sulla parola d'ordine: "fare della diversità territoriale un punto di forza". Si legge, infatti, che l'Unione racchiude una diversità territoriale straordinariamente ricca e che la coesione territoriale mira ad assicurare lo sviluppo armonioso di tutti questi luoghi e a garantire che gli abitanti possano trarre il massimo beneficio dalle loro caratteristiche intrinseche.

Non a caso la recente Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, "Un piano d'azione dell'Ue per le foreste", del 15 giugno 2006- Com (2006) 302 def.- recupera il ruolo delle foreste soprattutto in queste ultime direzioni. Lo stesso "Obiettivo generale" dell'ancor più recente Programma quadro per il settore forestale nazionale è ritenuto quello di "incrementare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il mutamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità delle risorse forestali".

Su questi nuovi orizzonti degli indirizzi comunitari, non possono non innestarsi nuove politiche pubbliche, fondate, innanzitutto, sul principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale di cui all'art. 118 Cost. (e di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea), il quale "non può non significare pluralità di ordinamenti giuridici e pluralismo di fonti di diritto all'interno dello Stato, non può non significare la garanzia prima e reale per la società di potersi esprimere in tutta la ricchezza delle sue diversità, senza monismi culturali imperanti ispirati a un unico modello ufficiale"<sup>20</sup>.

Politiche pubbliche, fondate, in secondo luogo, su regole e meccanismi negoziali. In sostanza, di fronte ad un'acclarata "forma plurale" dell'agricoltura, è ormai indifferibile un intervento pubblico differenziato, adeguato alle diverse realtà territoriali e fondato su meccanismi premiali, in grado di comporre conflitti ed interessi attraverso un processo di autoregolamentazione negoziale. E ciò a maggior ragione davanti alla multifunzionalità preziosa dei beni forestali.

Del resto, sono i processi economici a rendere difficile, per l'amministrazione stessa, l'esercizio tradizionale delle proprie competenze ed a richiedere la collaborazione con le imprese, minando il principio dell'organizzazione pubblica come autorità e aprendo lo spazio ad un nuovo spirito contrattualistico. Spirito che era già emerso nel decreto legislativo di orientamento n. 227 del 2001 con i contratti di collaborazione e/o di promozione<sup>21</sup> e che si innesta sul costituzionalizzato principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale già citato.

È un passaggio, tanto ideale quanto giuridico, questo auspicato, che rovescia la tradizionale impostazione dell'intervento pubblico, sopraordinato e gerarchizzato, per offrire ai territori, alle imprese ed agli operatori forestali la possibilità di essere protagonisti del loro sviluppo.

---

<sup>19</sup> Su questi profili, cfr. F. Adornato, *Lo sviluppo territoriale integrato come modello di sviluppo?*, in F. Adornato (a cura di), *Sviluppo integrato e risorse del territorio. Un caso di studio nel Piceno*, Milano, 2006, 13.

<sup>20</sup> Così, P. Grossi, *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2008, 19.

<sup>21</sup> Sul punto, vedasi, in particolare, il contributo di F. Bruno, *Le convenzioni tra p.a. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, in *dir.giur.agr.amb.*, 2001, 9.

---

## 5. In particolare: il ruolo delle proprietà forestali collettive.

Rispetto ad un nuovo modello di sviluppo in cui le attività forestali assumano un ruolo nuovo e ancor più significativo, ci sembra opportuno e, forse anche più interessante, riportare questa nuova impostazione delle Politiche agricole comunitarie e nazionali alle problematiche ed alle figure giuridiche delle proprietà collettive. In tal modo possiamo valutare in modo ancor più evidente il ruolo strategico che, in una dimensione di sviluppo ecocompatibile, possono assumere le proprietà collettive, in particolare forestali, specie con riferimento all'art. 49 del Reg. n. 1698/2005, che prevede investimenti (addirittura) non produttivi intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste ed i boschi.

Pubbliche utilità oggi ulteriormente motivate alla luce di quella dottrina secondo la quale lo sviluppo non consiste in un incremento di offerta delle merci, ma "in un aumento delle capacità delle persone [al cui interno] la prima accezione ha importanza solo in modo strumentale e fortemente contingente, riconducibile alla reale importanza della seconda"<sup>22</sup>.

In questa direzione, non a caso, l'impiego delle risorse intrinseche ai beni civici consente di evitare l'alternativa, tanto stretta quanto anelastica, tra un impiego che concepisce l'utilizzazione di tali beni solo come occasione per ampliare i margini delle risorse disponibili per le attività economiche private ed un'impostazione meramente conservativa che si risolve nell'abbandono.

Non a caso, con un'intuizione anticipatrice, S. Cassese ha osservato in tempi risalenti che "il problema capitale della proprietà collettiva sta nel temperamento tra tutela della proprietà dei membri della collettività e garanzia delle trasformazioni e innovazioni"<sup>23</sup>.

Se risiede in questa dialettica la questione nodale del presente contributo e se si pone, come si è fatto, il problema di un nuovo paradigma dello sviluppo, occorre, senza dubbio, in coerenza con queste premesse, un aggiornamento interpretativo della normativa sulle proprietà collettive e della loro funzione ambientale, alla luce di un'attuale lettura della Carta costituzionale.

Se, infatti, "nel 1923 o nel 1927, conservare l'ambiente voleva dire soprattutto impedire i dissesti idrografici del suolo, sviluppando a questo scopo e conservando un patrimonio forestale, che poteva servire inoltre come autonoma risorsa, oggi il problema conservativo assume ben altre dimensioni ed intensità"<sup>24</sup>.

Intanto, oltre ai contenuti derivanti dal mutato rapporto città/campagna, va anche sottolineata l'importanza, a livello globale, per una società urbanizzata e (sia pure sempre meno) industriale, di "un vasto bacino di aree immuni, destinate ad assicurarle tutte quelle risorse

---

<sup>22</sup> Così, A. Sen, *Risorse, valori e sviluppo*, Torino, 1993, 343.

<sup>23</sup> Così S. Cassese, *I beni pubblici*, Roma, 1963, 183. Riprendendo il primo dei due profili esplicitati da Cassese, sia consentita un'osservazione critica ad una recente tesi, pur autorevolmente sostenuta, che esalta il diritto degli appartenenti alla collettività piuttosto come un diritto di uso che non di proprietà – Cfr. p. Stella Richter, *Proprietà collettiva, usi civici e interesse pubblico*, in *Dir. amm.*, 2003, 183 ss. Una tesi, invero risalente – Sée, 1901 –, la quale non prende in considerazione il fatto che talvolta – come ha sottolineato Solmi, 1937 - "il diritto delle popolazioni si afferma su alcuni spazi del territorio in modo così intenso ed esclusivo da dare origine ad un rapporto di vera proprietà, limitato soltanto dall'esercizio sempre immanente di un altro diritto feudale".

<sup>24</sup> Così F. Carletti, *Gli utilizzi di uso civico come modello per la tutela dell'ambiente*, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 442.

---

naturali non rinnovabili che l'ambiente urbano inesorabilmente: l'aria, l'acqua, lo spazio, le essenze, le specie, il paesaggio”.

Semmai, proprio perché, come è stato osservato, “lo sviluppo del paradigma cognitivo di accumulazione tende sempre più a basarsi sullo sfruttamento di beni comuni, che sono allo stesso tempo individuali e sociali [oltre ad acqua, energia, conoscenza, comunicazione ed informazioni, anche ambiente], [...] la dicotomia privato-pubblico appare superata a vantaggio del concetto di proprietà comune – nel senso che – la preservazione dei beni comuni e la distribuzione sociale dei guadagni che il loro sfruttamento comporta sono il nuovo obiettivo di un possibile welfare adeguato all'attuale struttura produttiva [...].

È necessario – in sostanza – fare del bene comune una categoria politica basilare per costruire una logica istituzionale adeguata a una nuova società”<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Così Aa.Vv., Beni comuni e nuovo welfare, in Il manifesto, 16 febbraio 2006, 10.

---

## Conclusioni.

È, dunque, in questo nuovo contesto di sviluppo ecosostenibile e di coesione sociale che va inquadrato il recupero produttivo e ambientale delle proprietà collettive forestali. Orientamento, peraltro, supportato, sul piano costituzionale, da una più aggiornata ricostruzione interpretativa degli artt. 43 e 44 Cost.

Il primo richiamo va immediatamente all'art. 44, poiché le letture più attente hanno consentito di interpretare la formula <<razionale sfruttamento del suolo>> in chiave non solo produttivistica, come pure sembrerebbe desumersi dalla presenza del (poco opportuno, ma storicamente comprensibile) sostantivo <<sfruttamento>>, ma anche nella prospettiva della tutela ambientale, con un'apertura in tal senso consentita dalla presenza dell'aggettivo <<razionale>><sup>26</sup>, fino a giungere ad una formulazione sostanziale che, capovolgendo la dizione letterale, può intendersi come <<ottimale utilizzazione del territorio>><sup>27</sup>.

Del resto, a conferma di questa interpretazione, va sottolineato come sia proprio la relativa indeterminatezza in cui la legge n. 1766/1927 lascia le destinazioni effettive dei beni civici a consentire di estendere la finalità conservativa "correlandola non più soltanto ai profili silvopastorali, del resto desueti, ma all'ambiente, inteso come risorsa fondamentale e onnicomprensiva"<sup>28</sup>.

Quanto all'art. 43 Cost., va sottolineato che, come è stato acutamente sostenuto, "i poteri riconosciuti alla comunità proprietaria non solo per l'amministrazione dei beni, ma anche per la loro gestione produttiva, possono essere interpretati in chiave di riserva originaria alle medesime dell'attività organizzata intesa alla produzione di un servizio essenziale per tutta la collettività nazionale: quello diretto alla conservazione dell'ambiente e alla gestione delle eventuali situazioni di monopolio, generale o locale, a questo connesse"<sup>29</sup>.

Un'interpretazione innovativa, questa, che, specie per quanto riguarda gli effetti, ha il pregio di sintonizzarsi sia con gli indirizzi recenti della legislazione comunitaria e nazionale, che con le letture più attente ed attuali da parte della dottrina: si pensi, ad esempio, alla prima implicazione che tale quadro interpretativo comporta, ovvero "il riconoscimento di un corrispettivo monetario proporzionale all'importanza del servizio reso dalle popolazioni proprietarie"<sup>30</sup>.

Nella vigenza del vecchio art. 2135 cod. civ., la dottrina agraristica, a fronte della miriade di servizi che l'imprenditore agricolo avrebbe potuto prestare ad un numero indefinito di utenti senza perdere la sua originaria natura, da un lato, aveva rilevato l'inadeguatezza della citata norma<sup>31</sup> e, dall'altro, aveva ricostruito, sia pure con specifico riferimento all'impresa forestale, in chiave moderna ed adeguata il criterio della connessione, che, letto non con i parametri gerarchico/quantitativi, ma economico/funzionali, consentiva all'imprenditore agricolo (rectius forestale) la fornitura di servizi, senza con ciò fuoriuscire dall'ambito agricolo<sup>32</sup>.

---

<sup>26</sup> Sul punto C. Desideri, Costituzione economica ed agricoltura, in Nuovo dir. agr., 1985, 301 ss.

<sup>27</sup> In tal senso, c.a. Graziani, Sull'attualità dell'art. 44 della Costituzione, in Nuovo dir. agr., ult., cit., 316.

<sup>28</sup> Così, F. Carletti, Gli utilizzi di uso civico come modello per la tutela dell'ambiente, in Nuovo dir. agr., 1983, 442.

<sup>29</sup> Ancora F. Carletti, ult. cit., ivi

<sup>30</sup> Ancora F. Carletti, ult. cit., 443.

<sup>31</sup> Cfr. L. Francario, L'impresa agricola di servizi, cit.

<sup>32</sup> Cfr. f. Adornato, L'impresa forestale, Milano, 1996, 65 ss.

---

La nuova formulazione dell'art. 2135, novellata dal d.lgs. n. 228/2003, toglie ogni dubbio, poiché definisce connesse le attività poste in essere dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla fornitura di "servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata"<sup>33</sup>.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di natura ambientale, l'art. 39, secondo comma, del Reg. Ce n. 1698/2005, confermando ed aggiornando le misure agro-ambientali di cui al Reg. n. 1257/99<sup>34</sup>, precisa, come prima rilevato, che "i pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio [oltre che agli agricoltori], quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali".

È la codificazione, in sostanza, che le comunità proprietarie di beni collettivi forestali possono esercitare, e in modo remunerabile, attività di servizi ambientali. Possono, cioè, essere destinatarie di provvidenze finanziarie comunitarie, le quali si fanno carico, da un lato, delle diseconomie di mercato e, dall'altro, remunerano, appunto, i servizi resi dalle popolazioni locali, compresi quelli finalizzati alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Inoltre, la citata norma rende esplicita una dimensione contrattuale<sup>35</sup> nelle dinamiche delle attività agricole già da tempo emersa nel dibattito giuridico italiano, rafforzando, in tal modo, la ottimale destinazione ammissibile per il bene collettivo, poiché anche il superamento degli usi tradizionali non potrebbe in ogni caso compromettere la conservazione dell'ambiente, che costituisce la ragione fondamentale sia della riserva proprietaria che di gestione. Infine, una ulteriore implicazione, conseguente, appunto, all'interpretazione prospettata ex art. 43 Cost., atterrebbe al "privilegio occupazionale per la gente del posto"<sup>36</sup>, nel senso non formale e/o assistenziale, ma sostanziale, legato, cioè, ai processi di sviluppo stimolati, se non attivati, dalle comunità locali.

A rafforzare questa impostazione, va sottolineato che, nel mercato globale, la competizione non è tanto di una produzione nazionale complessiva, quanto di singole produzioni sviluppate in territori specifici per via delle più favorevoli condizioni ambientali, culturali, sociali, organizzative e istituzionali<sup>37</sup>, per cui le comunità locali avrebbero concrete possibilità (giuridico-economiche) di costruire un proprio percorso di sviluppo.

Peraltro, "la riserva riconosciuta alle comunità locali in funzione della conservazione dell'ambiente non dovrebbe essere interpretata in chiave vincolistica e potrebbe essere compatibile con qualunque tipo di iniziativa che, assicurando al privato adeguata remunerazione, garantisca al contempo la rinnovabilità delle risorse del suolo"<sup>38</sup>.

Indirizzo, questo, che trova sul piano oggettivo, il suo fondamento giuridico ancora una volta nel Reg. 1698/2005, in cui si afferma (considerando 32) che la silvicoltura forma parte

---

<sup>33</sup> Sul punto, cfr. A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, cit., 114 ss. e L. Costato, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2004.

<sup>34</sup> Negli artt. 22-24 e 32 del citato regolamento era previsto, con riguardo alle "misure agroambientali" che gli agricoltori avrebbero potuto, con libera determinazione del contenuto delle prestazioni di fare e della controprestazione pecuniaria, stipulare accordi con le pubbliche autorità preposte alla tutela del territorio; accordi esplicitamente definiti contratti, nel caso di pattuizioni tra selvicoltori e P.a.

<sup>35</sup> Vedasi, a proposito, F. Adornato, *Evoluzione dell'intervento pubblico in agricoltura e contrattazione programmata*, Milano, 1998. Sui profili contrattuali nelle politiche di sviluppo locale, cfr., F. Adornato (a cura di), *Sviluppo locale e contrattazione programmata*, Milano, 2005, 7 ss.

<sup>36</sup> Così, ancora, Carletti, ult. cit., ivi.

<sup>37</sup> Cfr., in merito, G. Becattini, *Miti e paradossi del mondo contemporaneo*, Roma, 2002.

<sup>38</sup> Ancora Carletti, ult. cit., 444.

---

integrante dello sviluppo rurale, offrendo le foreste (e/o, per sinonimia, i boschi) molteplici vantaggi, ovvero, come recita il testo: “forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l’erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo”.

In questo senso, sono previste non soltanto misure strettamente forestali, come la ricostruzione del patrimonio forestale, ma anche l’imboschimento di terreni agricoli, il sostegno ad investimenti non produttivi o, ancora, il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli: misure, queste, che ribaltano il rapporto (preminente) tra agricoltura e forestazione, tra impresa agricola e impresa forestale, tra esigenze produttive tradizionali ed equilibrio ambientale e, *least but not last*, tra impresa e proprietà.

Infatti, anche con riguardo a tale ultimo profilo, il regolamento sullo sviluppo rurale ancora una volta assume un ruolo decisivo, introducendo importanti novità relativamente alla dimensione proprietaria nei processi di sviluppo agroambientale.

Riconosciuto il ribaltamento introdotto dalla riforma Pac in termini, tra l’altro, di modelli di produzione agricola e di metodi di gestione del territorio, il regolamento afferma la necessità di rafforzare il partnership, favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, con ciò intendendo pubblici e privati e, tra questi ultimi, senza distinzione e/o priorità alcuna tra imprenditori agricoli e detentori di aree forestali, come risulta dal considerando n. 31.

A questo ribaltamento prospettico va aggiunta l’introduzione di una categoria concettuale altrettanto rilevante, quale quella, come si è detto, della pluralizzazione delle figure destinatarie.

Nell’ambito del profilo imprenditoriale, si fa, infatti, riferimento alle piccole e medie imprese e, addirittura, alle microimprese ed a quelle al di sotto di una determinata dimensione, mentre, nell’ambito proprietario, oltre ai già citati detentori, il riferimento va anche ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni o, ancora, a non meglio precisati enti gestori del territorio, senza che sia proposta differenziazione alcuna tra la natura (privata, pubblica e/o collettiva) di queste figure: non a caso la legge regionale Veneto n. 9 del 25 luglio 2008 si è mossa significativamente in questo solco.

Dunque, le comunità proprietarie di beni collettivi forestali convenientemente utilizzabili come boschi e come pascolo permanente, attraverso l’ente rappresentativo della comunità di abitanti, in una delle forme giuridiche individuate dalla normativa vigente<sup>39</sup>, ricevono dal diritto comunitario, ferma restando la disciplina nazionale, relativa, appunto, alla figura giuridica, strumenti e supporti (normativi e finanziari) per avviare propri percorsi di sviluppo.

Percorsi, la cui novità ed originalità consistono essenzialmente nella capacità di coniugare la salvaguardia del bene collettivo con le sue acclamate funzioni ambientali in una dimensione di sviluppo integrato<sup>40</sup> che colloca al centro il territorio, prima che il “fundus”, una pluralità di figure soggettive accanto l’imprenditore tout court, la proprietà, oltre che l’impresa.

---

<sup>39</sup> Su tali profili si rinvia, autorevolmente, a V. Cerulli Irelli, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, specie 302 ss.

<sup>40</sup> Su cui, per una riflessione più recente, vedasi, F. Adornato, *Lo sviluppo integrato come modello di sviluppo?*, in *Sviluppo locale e risorse del territorio*, a cura di F. Adornato, cit.

---

## Bibliografia

- Aa.Vv., Beni comuni e nuovo welfare, in *Il manifesto*, 16 febbraio 2006, 10.
- Adornato F., *Evoluzione dell'intervento pubblico in agricoltura e contrattazione programmata*, Milano, 1998.
- Adornato F. (a cura di), *Sviluppo locale e contrattazione programmata*, Milano, 2005
- Adornato F., *L'impresa forestale*, Milano, 1996
- Adornato F. (a cura di), *Lo sviluppo integrato come modello di sviluppo?*, in *Sviluppo locale e risorse del territorio*,
- Adornato F., (a cura di), *Sviluppo integrato e risorse del territorio. Un caso di studio nel Piceno*, Milano, 2006, 13.
- Becattini G., *Miti e paradossi del mondo contemporaneo*, Roma, 2002.
- Beckmann R., *Des arbres et des hommes*, Parigi, 1984.
- Bruno F., *Le convenzioni tra p.a. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, in *dir.giur.agr.amb.*, 2001, 9.
- Camporesi P., *Le vie del latte. Dalla Padania alla steppa*, Milano, 1993.
- Carletti F., *Gli utilizzi di uso civico come modello per la tutela dell'ambiente*, in *Nuovo dir. agr.*, 1983, 442.
- Cassese S., *I beni pubblici*, Roma, 1963, 183.
- Cerulli Irelli V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, specie 302 ss.
- Costato L., *Gli sviluppi della politica comunitaria nel 1989*, in *Riv.dir.agr.*, 1990, I, 420.
- Costato L., *Proprietà terriera e imprenditore agricolo*, Ferrara, 1982, 11.
- Francario L., *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 220.
- Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, cit., 114 ss. e L. Costato, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2004.
- Grossi P., *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2008, 19.
- Irti N., *I cinquant'anni del codice civile*, Milano, 1992, 27.
- Jannarelli A., *Il diritto agrario comunitario alla fine degli anni ottanta*, in F. Snyder, *Diritto agrario della Comunità europea*, Milano, 1990, 215.
- Marinelli A. Romano D., *La strategia della Cee e dell'Italia nel settore forestale*, in *La questione agraria*, 1999, 40, 142.
- Merlo M., *Elementi di economia ed estimo forestale-ambientale*, Bologna, 1991.
- Montanari M., *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Bari, 1993, 13 ss.
- Orlando G., *Politica economica per l'agricoltura*, Roma, 1987, 28.
- Pogue Harrison R., *Foreste. L'ombra della civiltà*, Milano, 1992, 9.

- 
- Porrini R., Amministrazione forestale, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di V.E. Orlando, Milano, 1903, V.
- Romagnoli E., Impresa agricola e politica comunitaria, in L'impresa agricola tra mercato e programmazione, a cura di A. Galasso, Bari, 1978, 87.
- Sen A., Risorse, valori e sviluppo, Torino, 1993, 343.
- Sgarbanti G., Le fonti del diritto agrario, I, Le fonti nazionali e comunitarie, Padova, 1988, 329.
- Stella Richter P., Proprietà collettiva, usi civici e interesse pubblico, in Dir. amm., 2003, 183 ss.
- Trota S., Il bosco in filiera, in Agricoop, 1991, 11, 45 ss.
- Zecca A. (a cura di), Bioenergie: quali opportunità per l'agricoltura italiana, Napoli, 2008.